


STUDIO LEGALE MENEGUZZO

36034 MALO Via Gorizia, 18 – Casella Postale 5 – Tel. 0445 580558 / 581342 Fax 0445 580983
36100 VICENZA Corso Palladio, 147 e-mail: studiolegalemeneguzzo@hotmail.com

Avv. Dario Meneguzzo
Avv. Vasco E. Meneguzzo
Avv. Giovanni Sala
Avv. Marta Bassanese
Avv. Patrick Grendene
Avv. Gianmartino Fontana
Dott. Matteo Acquasaliente



Spett.le
PROVINCIA DI VICENZA
Area servizi al cittadino e al territorio
Settore ambiente - servizio cave e miniere e
biodiversità
Contrà San Marco n. 30
36100 VICENZA

OGGETTO: Controdeduzioni collegate alla domanda di compatibilità ambientale e contestuale approvazione del progetto ai sensi del D. Lgs. 152/06 e dell'art. 23 della L.R. 10/99.
Proponente: Ditta MORETTO s.r.l.
Progetto: trasferimento di un impianto di recupero rifiuti metallici
Localizzazione: via Tre Case – 36056 TEZZE SUL BRENTA

Scrivo la presente in nome e per conto della ditta Moretto s.r.l. sita in 36061 Bassano del Grappa, via Strada Cartigliana n. 188, puntualizzando le controdeduzioni (come previsto dalla Vs lettera del 09.08.2012 prot. n. 59706) al parere contrario al progetto di trasferimento della ditta in oggetto in zona D1/24 del vigente P.R.G. espresso dal Comune di Tezze sul Brenta e allegando, altresì, le controdeduzioni tecniche realizzate dallo Studio di Ingegneria Ambientale dell'Ing. Ruggero Rigoni con sede in Vicenza, via Divisione Folgore n. 36.

In primis si contesta l'inquadramento - realizzato dal Repertorio Normativo del P.R.G. del Comune e richiamato nella delibera del Consiglio comunale n. 26 del 27.06.2012 - della ditta Moretto s.r.l. nell'attività industriale insalubre di prima classe n. 100 del D.M. 05 settembre 1994 richiamato dall'art. 216 del R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 (T.U. sulle leggi sanitarie) in quanto l'attività di recupero degli scarti metallici non pericolosi realizzata dalla ditta non appare correttamente inquadrabile in tale sottoclasse concernente i "Rifiuti solidi e liquami" e la connessa attività di "depositi ed impianti di depurazione, trattamento". Tale categoria, infatti, ricomprende solamente gli scarti (organici ed inorganici) delle diverse attività umane/lavorative che necessariamente e per loro intrinseca natura creano odori ed esalazioni che determinano l'alterazione dello stato di salute delle persone e/o lo stato dell'ambiente circostante. Come attestato dalla relazione dell'Ing. Rigoni, invece, gli scarti metallici lavorati dalla ditta Moretto s.r.l. non contengono sostanze odorogene e non possono quindi produrre alcun tipo di odore. Per contestare le altre "presunte" criticità sollevate dall'Ufficio ecologia del Comune e concernenti il sistema insediativo e viario, l'atmosfera ed il clima, il suolo-sottosuolo, l'idrogeologia e il clima acustico che sarebbero interessati in modo negativo dall'intervento in questione ci si riporta interamente alle osservazioni formulate dall'Ing. Rigoni.

In secundis la rilevanza del parere contrario espresso dal Comune di Tezze sul Brenta è confutabile sotto un duplice profilo.

La costante giurisprudenza infatti ammette la possibilità di derogare alle previsioni contenute nel P.R.G. alla luce dei principi ricavabili dall'art. 216, comma 5, del T.U. sulle leggi sanitarie il quale prevede

STUDIO LEGALE MENEGUZZO

36034 MALO Via Gorizia, 18 – Casella Postale 5 – Tel. 0445 580558 / 581342 Fax 0445 580983
36100 VICENZA Corso Palladio, 147 e-mail: studiolegalemeneguzzo@hotmail.com

che: *“Una industria o manifattura la quale sia inserita nella prima classe, può essere permessa nell’abitato, quante volte l’industriale che l’esercita provi che, per l’introduzione di nuovi metodi o speciali cautele, il suo esercizio non reca nocimento alla salute del vicinato.”*

Se la legge espressamente ammette che, con l’adozione di adeguate cautele e misure, le industrie insalubri di prima classe possono essere insediate all’interno degli abitati derogando anche le disposizioni degli strumenti urbanistici adottati, coerenza logica porta ad affermare che lo stesso deve avvenire - a maggior ragione - allorché tali industrie insalubri vengono realizzate nelle zone produttive per insediamenti di tipo industriale, artigianale di produzione e commerciale all’ingrosso, quale è appunto la zona DI/24 di cui al vigente P.R.G. del Comune di Tezze sul Brenta.

A solo titolo esemplificativo il Consiglio di Stato, con la sentenza del 02 settembre 2011 n. 4952 afferma che *“gli artt. 216 e 217 del T.U.L.L.S.S., che non fissano una determinata distanza da osservare, conferiscono al Comune, ben vero, ampi poteri in materia di industrie insalubri, anche prescindendo da situazioni di emergenza, a condizione però che siano dimostrati, da congrua e seria istruttoria, gli inconvenienti igienicosanitari che eventualmente impediscono l’installazione di un tale tipo di industria”* (si veda anche Consiglio di Stato, sez. V, 19 aprile 2005, n. 1794).

Nel caso in esame, come *supra* evidenziato, le “gravi ragioni” che impedirebbero di trasferire la ditta sono state chiaramente smentite dal parere dell’Ing. Rigoni.

La sentenza del Consiglio di Stato continua affermando che *“ciò che rileva in sede di applicazione sinergica della norma urbanistica e della norma igienicosanitaria di legge è proprio la dimostrazione da parte dell’imprenditore che l’esercizio dell’industria insalubre, per l’introduzione di nuovi metodi o speciali cautele, non arrechi nocimento alla salute del vicinato e non tanto la formale osservanza di una determinata distanza”* (si veda anche Consigli di Stato, sez. V, 13 ottobre 2004, n. 6648).

Alla luce di quanto detto occorre quindi coordinare il Repertorio Normativo del P.R.G. del Comune di Tezze sul Brenta con i principi ricavabili dall’art. 216 T.U. sulle leggi sanitarie: la possibilità di derogare le disposizioni contenute negli strumenti urbanistici dell’ente è pienamente legittima allorché vi siano il positivo riscontro della competente autorità igienicosanitaria/ambientale, il rispetto della normativa vigente e la garanzia di adottare ogni misura/cautela idonea a rispettare i parametri igienico-ambientali e di salute.

Anche la normativa regionale concernente la materia dei rifiuti permette di giungere alle medesime conclusioni.

L’art. 16, comma 2, della L.R. 11/2010 recita: *“Nelle more dell’approvazione del Piano di cui al comma 1, non possono essere rilasciati provvedimenti di approvazione dei progetti di impianti di smaltimento o recupero di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, né concesse autorizzazioni all’esercizio di nuovi impianti di smaltimento o recupero di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, in assenza di una deliberazione del consiglio provinciale competente per il territorio, previo parere dell’Osservatorio rifiuti dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente del Veneto, che accerti l’indispensabilità degli impianti stessi ai fini dello smaltimento o recupero, in ragione dell’osservanza del principio di prossimità tra luogo di produzione e luogo di smaltimento prescritto dall’articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 e dall’articolo 199, comma 3, lettera d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.”*

La delibera della Giunta regionale del Veneto del 23.03.2010 n. 1210 stabilisce che le istanze relative ai trasferimenti di impianti di recupero dei rifiuti nel medesimo ambito provinciale non sono soggette all’applicazione della citata norma, inoltre l’A.R.P.A.V. esclude dall’applicazione dell’art. 16 L.R. 11/2010 i progetti che prevedano *“adeguamenti tecnici e gestionali, (...) e il passaggio in regime ordinario dalla procedura semplificata”* (nota n. 103113 del 24.08.2010), come avviene nel caso di specie.

STUDIO LEGALE MENEGUZZO

36034 MALO Via Gorizia, 18 – Casella Postale 5 – Tel. 0445 580558 / 581342 Fax 0445 580983

36100 VICENZA Corso Palladio, 147 e-mail: studiolegalemeneguzzo@hotmail.com

Corollario di quanto esposto è che, qualora il consiglio provinciale ritenga conforme alle norme tecniche di settore il trasferimento in esame - non essendo necessario il parere conforme dell'A.R.P.A.V. - non ci sono motivi per negare il trasferimento della ditta Moretto s.r.l.


Allo stato attuale infatti l'iter istruttorio risulta favorevole a tale trasferimento come attesta la deliberazione del Commissario Straordinario nell'esercizio dei poteri del Consiglio provinciale n. 64 del 31.07.2012.

Conseguenza di ciò è l'irrilevanza di ogni valutazione contraria espressa dal Comune di Tezze sul Brenta, in quanto è la stessa disciplina legislativa vigente a sancire la necessità della sola valutazione provinciale.

Distinti saluti

Malo, li 14.09.2012

Avv. Dario Meneguzzo



MEMORIA TECNICA

OGGETTO: Domanda di compatibilità ambientale e contestuale approvazione del progetto ai sensi del D.Lgs. N. 152/06 e dell'art. 23 della L.R. N. 10/99.
Proponente: MORETTO s.r.l.
Progetto: trasferimento di un impianto di recupero rifiuti metallici.
Localizzazione: via Tre Case – 36056 TEZZE SUL BRENTA (VI).
Controdeduzioni tecniche al parere “contrario” (al progetto) espresso dal dal Comune di Tezze sul Brenta con D.C.C. n. 26 del 27/06/2012

1) Sistema insediativo e Viario

Al nuovo fabbricato, avente una superficie coperta di mq. 5.800 e una notevole altezza (14,40 ml.); si accede ad est attraverso via Brega ad ovest attraverso via Tre Case mentre da nord e da sud attraverso una viabilità alquanto inadeguata che attraversa centri urbani densamente abitati e già in sofferenza come dimostra il recente studio sulla viabilità commissionato dall'Amministrazione Comunale allo studio Zoncheddu e associati. Un incremento del traffico pesante, seppur limitato come dichiarato dalla ditta proponente lo studio di impatto ambientale e tutto da verificare, comporterebbe un aggravio certo della viabilità urbana e un ulteriore disagio agli abitanti, vista anche la tipologia del materiale trasportato.

Controdeduzioni

Sistema insediativo

L'osservazione sulla “notevole altezza” del fabbricato non ha nessuna rilevanza; come evidenziato nella documentazione di progetto e nello Studio di Impatto Ambientale, l'edificio in progetto è perfettamente conforme a quanto previsto dagli strumenti urbanistici (P.R.G., Regolamento edilizio,...) del Comune di Tezze sul Brenta; trattandosi quindi di un'opera conforme alle disposizioni vigenti, sia in materia urbanistica che edilizia, la sua altezza non prefigura un elemento ostativo alla sua realizzazione.

Sistema viario

Per quanto riguarda le osservazioni in merito agli effetti del progetto sulla viabilità locale, si tenga presente che, come evidenziato nello S.I.A., è stata rappresentata una situazione limite per la componente ambientale in parola, calcolando il flusso veicolare in relazione ai parametri più gravosi di esercizio dell'impianto; in particolare, per il calcolo si è ipotizzato che:

- l'impianto funzioni a regime alla massima potenzialità (100 t/giorno);
- ogni vettore abbia una capacità massima di carico pari a 25 t (in realtà un vettore può trasportare fino a 30 t);
- soltanto il 25 % dei vettori venga utilizzato per effettuare operazioni di conferimento e anche di allontanamento (vettori che entrano ed escono carichi).

Sulla base di queste ipotesi limitative è stato quindi calcolato il flusso veicolare massimo giornaliero determinato dall'esercizio dell'impianto, che è risultato pari a 6 vettori/giorno uniformemente distribuiti (per necessità funzionali dell'impianto) nell'arco della giornata lavorativa; sia pure in queste condizioni "limite" (peggiorative), si è dimostrato come l'impatto sulla componente viabilità risulta "lieve". Su queste conclusioni il Comune non ha obiettato niente di sostanziale salvo limitarsi a rilevare che l'incremento del traffico veicolare stimato è "tutto da verificare".

È evidente, come più volte ribadito nello S.I.A., che le ipotesi assunte a base del calcolo del flusso veicolare sono finalizzate a rappresentare una condizione critica che si può verificare solamente e al massimo per limitati intervalli temporali nell'arco di un anno in quanto:

- quantunque auspicabile, non è ipotizzabile che l'impianto possa costantemente mantenere la potenzialità nominale (massima);
- in un'ottica di ottimizzazione dei costi di trasporto, l'ipotesi che soltanto il 25 % dei vettori venga utilizzato per effettuare operazioni di conferimento e anche di allontanamento (vettori che entrano ed escono carichi) è una condizione economicamente non conveniente da migliorare con una pianificazione dei trasporti per arrivare almeno al 50 % (come avviene per tutti gli altri impianti del settore).

Ne consegue che, considerando parametri più realistici (anziché "critici"), la mole di traffico veicolare determinato dall'esercizio dell'impianto risulterebbe finanche dimezzata rispetto a quella valutata nello S.I.A., con valori che obiettivamente non avrebbero alcun effetto (è irrilevante) su qualsiasi rete viabilistica, indipendentemente dalle condizioni di criticità della stessa. In conclusione quindi si reputa di poter condividere che "il lieve incremento del traffico pesante, valutato nello S.I.A., sia tutto da verificare", ma non nel senso inteso dal Comune bensì in quello esattamente opposto, ossia che il traffico determinato dall'esercizio dell'impianto potrebbe avere effetti anche minori rispetto a quelli valutati (lievi) nello S.I.A., ossia irrilevanti per la rete stradale.

Per quanto attiene le osservazioni sullo stato della viabilità di accesso al sito, il Comune non evidenzia alcuna criticità lungo le direttrici est-ovest (Via Brega - Via Tre Case) sostenendo invece l'inadeguatezza della rete viaria in direzione nord-sud, che *"attraversa centri urbani densamente abitati"* ed è *"già in sofferenza come dimostra il recente studio sulla viabilità commissionato dall'Amministrazione Comunale allo studio Zoncheddu e associati"*; il Comune non indica tuttavia quali siano le strade maggiormente in sofferenza e nemmeno specifica se la viabilità definita come "inadeguata" sia quella primaria (provinciale) oppure quella secondaria (comunale). Nel merito, a prescindere dal contenuto dello studio sulla viabilità commissionato dal Comune, che non essendo un documento accessibile in rete, non è stato possibile consultare, vi è da rilevare che la rete viabilistica di avvicinamento al sito, lungo la direzione nord-sud (definita come inadeguata), è principalmente costituita da un insieme di strade provinciali, quali la S.P. 47, la S.P. 97, la S.P. 24 e la S.P. 59, che costituiscono la viabilità primaria, su cui si innesta un articolato e complesso sistema di strade comunali costituenti la viabilità secondaria. Come per una qualsiasi attività, soprattutto se insediata in una Z.A.I., è ragionevole pensare che, per l'avvicinamento e l'allontanamento dalla stessa, i vettori utilizzino prevalentemente la viabilità primaria (autostrade, strade statali e o provinciali), impegnando solo in minima parte la viabilità secondaria; nel caso in esame, i vettori indirizzati al sito, dalla direzione nord-sud, utilizzeranno quasi esclusivamente la viabilità primaria, provinciale, fino ad immettersi su Via Brega - Via Tre Case, da cui è possibile accedere alla viabilità interna della Z.A.I.; si esclude quindi la possibilità che i vettori impegnino la viabilità urbana secondaria, comunale, salvo considerare quella costituita da Via Tre Case - Via Brega e quella interna alla Z.A.I., strutturata per supportare il traffico pesante indotto dalle attività produttive.

In merito alle condizioni della viabilità primaria utilizzata per l'avvicinamento e l'allontanamento dall'impianto (lungo la direttrice nord-sud), nell'Allegato F al Rapporto Ambientale del P.T.C.P. vengono riportati i dati rilevati con la campagna di misure straordinaria effettuata, nell'ambito del Progetto SIRSE, nel periodo aprile-maggio 2006 (ben lungi dall'inizio dell'attuale periodo di crisi); per la rete viabilistica primaria, nel tratto prossimo al raccordo con via Tre Case - Via Brega e sempre lungo la direzione nord - sud di avvicinamento al sito, vengono riportati valori di flusso veicolare giornaliero diurno (dalle 07:00 alle 19:00):

- fino a 4'000 veicoli per la S.P. 97;
- fra 4'000 e 8'000 veicoli per la S.P. 59 e per la S.P. 24,
- fra 12'000 e 16'000 veicoli per la S.P. 47.

Dato che lo stesso Allegato F riporta, per i medesimi tracciati e negli stessi tratti, percentuali di saturazione della rete viaria comprese:

- fra il 25 ed il 40% per la S.P. 97, per la S.P. 59 e per la S.P. 24;
- fra il 70 ed il 80% per la S.P. 47.,

appare del tutto evidente che la previsione di ulteriori 6 vettori/giorno (peraltro in condizioni "critiche") non può produrre alcun effetto sulla rete viaria suddetta.

Per quanto concerne il presunto "ulteriore disagio agli abitanti" prodotto dalla *tipologia di materiale trasportato*, si sottolinea che il progetto si riferisce ad un impianto che tratta solamente materiali metallici che, seppure classificati come rifiuti, presentano le seguenti caratteristiche:

- sono non pericolosi;
- non contengono sostanze tossiche, nocive e agenti patogeni;
- non contengono sostanze odorigene e quindi non possono in alcun modo produrre odori di sorta;
- sono stabili, ossia non sono soggetti ad alcun fenomeno di degradazione spontaneo, men che meno con produzione di odori;
- non sono soggetti al trasporto eolico;
- non sono infiammabili;
- non presentano alcuna incompatibilità chimica.

Non è ben chiaro quindi quale possa essere il presunto ulteriore disagio o il rischio per la popolazione in relazione alla tipologia di materiale trasportato, che risulta qualitativamente analogo a qualsivoglia materia prima e/o prodotto metallico utilizzati in svariate altre attività produttive, anche insediate nella stessa zona industriale (tra l'altro a circa 200 m in linea d'aria dal sito di progetto si trova un altro impianto di recupero di rifiuti metallici).

In conclusione, le osservazioni del Comune in materia di viabilità sono generiche, non sostanziate da oggettivi elementi di riscontro e anche in contraddizione con quanto previsto, a livello urbanistico, dal Comune stesso. Il progetto si riferisce infatti alla realizzazione di un impianto di recupero rifiuti metallici in un lotto di una nuova lottizzazione artigianale-industriale, approvata dal Comune di Tezze sul Brenta, che è sostanzialmente un ampliamento, sul lato ovest, della Zona Artigianale Industriale esistente; è evidente che trattandosi dell'insediamento di un'attività in un'area precedentemente agricola, l'esercizio della stessa apporterà un contributo aggiuntivo al traffico in essere; questo incremento, ascrivibile al progetto proposto, è però davvero modesto, se non esiguo, e potrebbe essere determinato da una qualsiasi altra attività insediabile nel sito stesso, così come da tutte le attività di una zona produttiva. In altre parole non si capisce come da un lato il Comune preveda l'ampliamento di un'area industriale e dall'altro si opponga al progetto di un'attività perché, genericamente, essa può comportare un incremento del traffico veicolare esistente; vi è una palese incongruenza dato che, come logica conseguenza dell'insediamento di un'attività in una nuova area industriale, vi saranno sicuramente effetti sulla viabilità esistente che non possono non essere stati previsti o tenuti in considerazione dal Comune stesso in sede di pianificazione (urbanistica) della nuova lottizzazione; questa presa di posizione nei confronti dello specifico progetto è ancor più incomprensibile se si considera che, in un lotto della nuova lottizzazione in parola, sta ultimando la realizzazione del proprio capannone una ditta di autotrasporti (la ditta Campagnolo Trasporti s.r.l.) che avrà effetti sul traffico indubbiamente ben più rilevanti, data la tipologia dell'attività, rispetto a quelli che possono essere prodotti dall'attività di Moretto s.r.l..

2) Atmosfera e Clima

Il riassunto non tecnico presentato dalla ditta evidenzia la non produzione e/o diffusione di polveri o gas sulla base di due presupposti:

- *trattamento di rifiuti solidi metallici non polverosi;*
- *tutte le operazioni vengono effettuate all'interno del fabbricato;*

Non è affatto certo che queste teoriche condizioni vengano mantenute nel tempo sia perché la ditta potrebbe in futuro trattare anche metalli ferrosi polverosi sia perché lo stoccaggio e una parte della lavorazione potrebbe svolgersi a cielo aperto. In tali condizioni si presenterebbero problemi sia di emissioni atmosferiche sia di odori generati dal dilavamento dei materiali stoccati.

Controdeduzioni

Al di là dell'osservare che la documentazione di progetto e lo Studio di Impatto Ambientale (presentati anche al Comune) dimostrano in modo molto più dettagliato ed esauriente l'assenza di effetti sulle componenti Atmosfera e Clima rispetto al semplice Riassunto Non Tecnico, è evidente che le osservazioni mosse dal Comune non sono pertinenti il progetto proposto in quanto si basano su presupposti (al condizionale) che non hanno nulla di concreto e comunque nulla a che vedere con il progetto proposto.

In primo luogo è difficile pensare che vi siano rifiuti metallici "polverosi" in quanto non esistono rifiuti metallici aventi granulometria prossima, paragonabile o confrontabile con quella tipica delle polveri (la bava metallica, ossia il rifiuto metallico più fine, ha una granulometria di almeno un ordine di grandezza superiore rispetto a quella tipica di una polvere); in ogni caso, il peso specifico dei rifiuti in parola (metallici) è tale da rendere impossibile una loro dispersione in atmosfera così come il loro trasporto eolico.

Premesso che il progetto proposto non prevede alcun deposito esposto agli agenti atmosferici, il dilavamento dei rifiuti in parola (rifiuti metallici) non potrebbe comunque provocare alcun problema di odori dato che si tratta di materiali che non contengono sostanze odorigene o che le possano produrre per contatto con l'acqua, trattandosi di rifiuti notoriamente non reattivi.

In merito alla paventata possibilità di stoccare rifiuti e/o di effettuare lavorazioni "a cielo aperto", si precisa che il progetto dell'impianto non prevede stoccaggi e/o lavorazioni in ambiente esterno; questa condizione, più volte ribadita nel progetto e nello S.I.A., ha sicuramente carattere prescrittivo in sede autorizzativa; ne consegue che una difformità di conduzione dell'impianto rispetto a quanto autorizzato dalla Provincia di Vicenza (come l'effettuazione di stoccaggi e/o lavorazioni in area esterna) costituirebbe violazione dell'art. 256 del D.Lgs. N. 152/06 e ss.mm.ii..

3) Suolo-Sottosuolo-Idrogeologia

Anche per quanto riguarda queste matrici lo studio di impatto ambientale esclude problematiche di sorta sulla base dei sottoelencati presupposti:

- a) tutte le attività (stoccaggio e recupero) vengano effettuate in area pavimentata coperta;*
- b) sia previsto un sistema di raccolta e smaltimento di eventuali liquidi conferiti poi ad impianti autorizzati per lo smaltimento;*
- c) l'area esterna sia pavimentata e dotata di sistema di captazione, accumulo e trattamento delle acque meteoriche con recapito finale in pubblica fognatura*

Anche per queste matrici le conclusioni a cui è pervenuto il progetto sono condizionate al verificarsi di ben determinate situazioni per le quali non può sussistere nessuna certezza.

Valgono pertanto le considerazioni esposte al punto 2 che precede.

Controdeduzioni

Valgono le stesse controdeduzioni di cui al precedente punto 2 circa l'inconsistenza di "presupposti" diversi da quelli su cui è fondata tutta l'elaborazione del progetto di cui si è chiesta l'approvazione; nel merito si sottolinea che il progetto prevede:

- a) che tutte le attività (stoccaggio e recupero) vengano effettuate in area pavimentata coperta;
- b) un adeguato sistema di captazione e raccolta dei colaticci (eventuali liquidi) per i rifiuti che li possono rilasciare (le due aree interne di stoccaggio dei trucioli sono infatti presidiate da un sistema di captazione e raccolta a tenuta di eventuali olii che saranno conferiti ad impianti autorizzati);
- c) la pavimentazione integrale di tutta l'area esterna (a meno delle fasce perimetrali destinate a verde) e la realizzazione di un sistema di accumulo e trattamento delle acque meteoriche con recapito finale (della prima pioggia trattata) in pubblica fognatura.

A seguito dell'approvazione del progetto, le opere non possono che essere realizzate in conformità al progetto approvato (e alle eventuali prescrizioni dettate col provvedimento di approvazione), ciò costituendo il presupposto certo e ineludibile per il collaudo (obbligatorio) e per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio. In situazioni diverse da quelle previste in progetto, l'impianto non potrebbe essere collaudato con esito positivo e quindi non potrebbe essere avviato; anche qualsiasi eventuale modifica successiva non può essere realizzata in mancanza di espressa autorizzazione preventiva da parte della Provincia di Vicenza.

4) Clima acustico

Per questa tematica la “documentazione di impatto acustico” ha evidenziato il rispetto dei limiti fissati dal D.P.C.M. del 14/11/97 e dal piano di zonizzazione acustica comunale. A tal proposito si evidenzia che i limiti di emissione, trattandosi di una zona industriale, sono molto elevati e, vista la presenza di abitazioni molto vicine, sicuramente molto disturbanti senza tener conto che la pressa cesoia produce anche un’elevata quantità di vibrazioni difficilmente prevedibili considerato che esse dipendono in maniera determinante dalla natura del terreno circostante.

Controdeduzioni

Anche in questo caso l’osservazione del Comune è del tutto inconsistente, in primo luogo poiché, se le emissioni acustiche rispettano i limiti previsti dal D.P.C.M. 14/11/97 in relazione a quanto previsto dal Piano di Zonizzazione Acustica Comunale (di cui si è dotato il Comune stesso), le emissioni acustiche prodotte dall’impianto sono a norma. Dato che l’osservazione potrebbe valere per qualsiasi attività produttiva, se il Comune ravvisa ora l’incongruenza dei limiti acustici vigenti, non ha che da modificare il suo Piano di Zonizzazione Acustica, ancorché di tale aspetto si sarebbe dovuto eventualmente tener conto in sede di pianificazione urbanistica.

Per quanto concerne la “presenza di abitazioni molto vicine”, si richiamano le conclusioni della “documentazione di impatto acustico” (elaborato 2B) dello S.I.A.: “i livelli attesi nel periodo diurno danno luogo a livelli di rumore, calcolati in corrispondenza dei recettori sensibili (abitativi), inferiori a 50 dB(A) e pertanto, ai sensi del comma 2 lett. a) dell’art. 4 del D.P.C.M. 14/11/97 non è applicabile il criterio differenziale, in quanto ogni effetto del rumore da ritenersi trascurabile”.

In merito alle vibrazioni prodotte dalla pressa-cesoia, si precisa che questa è un macchinario marcato CE correntemente utilizzato da Moretto s.r.l., presso l’attuale impianto, senza inconvenienti di sorta; trattasi di un macchinario che soddisfa tutte le norme/direttive europee anche per quanto concerne le vibrazioni; la pressa è a spinta ORIZZONTALE e non dà luogo ad alcuna vibrazione trasmissibile al terreno; il macchinario ha due linee di appoggio su piedistallo apposito, a semplice APPOGGIO senza alcun elemento di ancoraggio al pavimento (non è richiesto alcun particolare basamento). Nell’attuale impianto di Moretto s.r.l., la pressa è appoggiata su putrelle metalliche e, durante il suo funzionamento, non è percepibile alcuna vibrazione; in particolare, l’abitazione del titolare, che si colloca a qualche decina di metri dal macchinario, in un sito avente le stesse caratteristiche litologiche (del terreno) di quello di progetto, non evidenzia alcun problema riconducibile, in particolare, alle vibrazioni. Si aggiunge che il medesimo macchinario potrebbe essere utilizzato anche da un’attività produttiva diversa da quella di gestione dei rifiuti, legittimamente insediabile nel medesimo sito.

Vicenza, li 11/09/2012



ing. Ruggero Rigoni